

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio Decreto-Legge 15 dicembre 1923, n. 3148. Costituzione di un Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero. (Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 1924 n. 35).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione approvato con il R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205 ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con quelli per l'interno, le colonie, le finanze, l'economia nazionale, i lavori pubblici e le poste ed i telegrafi ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

Art. 1° — E' costituito l'« Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero » avente per iscopo :

a) di finanziare per intero, o in partecipazione, imprese di lavori o di colonizzazioni all'estero che impieghino, almeno prevalentemente, mano d'opera italiana ;

b) di anticipare somme per cauzioni o per provviste di materiali o di attrezzi occorrenti per appalti di lavori, o per opere di colonizzazione, tanto ad imprese, quanto a collettività o a cooperative di lavoratori nazionali ed, eccezionalmente, a singoli coloni od assuntori di piccole industrie all'estero ;

c) di raccogliere elementi e notizie relative a lavori o colonizzazioni da compiersi all'estero, formulandone, se del caso, anche i

relativi progetti di massima e di dettaglio da cedere, quale parte di sovvenzione, alle imprese di cui ai comma precedenti; come pure d'incoraggiare studi e ricerche aventi l'obbietto ora indicato, nonchè di raccogliere notizie relative al movimento commerciale e alla situazione dei mercati in rapporto all'impiego del lavoro italiano;

d) di promuovere e intensificare e raccogliere il risparmio da parte degli italiani all'estero.

Sono parificati ai lavori di cui ai precedenti comma a) e b) quelli eseguiti nei possedimenti di diretto dominio ed eccezionalmente, anche quelli eseguiti nel Regno, purchè destinati, questi ultimi, a servizi statali di assistenza diretta degli emigranti.

L'Istituto ha la sua sede in Roma e potrà istituire uffici, agenzie e rappresentanze tanto all'interno, quanto all'estero nei centri maggiori di emigrazione.

Art. 2. — Il finanziamento concesso all'Istituto dev'essere sempre preceduto da uno studio tecnico eseguito dall'Istituto stesso, o fatto eseguire da organi competenti.

La somministrazione di somme e di anticipazioni dev'essere fatta, possibilmente, a scadenze brevi e in ragione del progresso delle opere. Essa è subordinata, in ogni caso, alla prestazione di ipoteche o di altri diritti reali di privilegio, consentiti dalla legislazione locale, sui terreni, sui fabbricati e quanto altro forma oggetto dell'impresa, ovvero alla regolare concessione di sovvenzioni, canoni, contributi e prezzi di appalto, da parte di Governi o di imprese concessionarie di lavori all'estero ed eventualmente alla prestazione di altre garanzie riconosciute valide e sufficienti.

Art. 3. — Salvo quanto è disposto nel presente decreto, l'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero assumerà la forma di una ordinaria società anonima per azioni, col capitale non superiore ai cento milioni di lire italiane. Lo statuto sarà approvato e mandato in vigore; le eventuali modificazioni nonchè gli aumenti, se necessari, del capitale sociale, deliberati in conformità del Codice di commercio, saranno approvati con decreto del Ministro per gli affari esteri.

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello statuto, delle successive modificazioni e del bilancio, tengono luogo delle pubblicazioni ed inserzioni prescritte dal Codice di commercio per gli atti delle società anonime.

L'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, avrà la durata di 30 anni dalla data della pubblicazione del decreto che ne approva lo statuto.

Art. 4. — I componenti del Consiglio di amministrazione dell'Istituto debbono essere cittadini italiani. Quattro dei componenti il Consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro per gli affari esteri, tre dei quali previo concerto coi Ministri per l'economia

nazionale, per le finanze e per le colonie, e il quarto su proposta del Commissario generale dell'emigrazione. Essi durano in carica un biennio.

I sindaci saranno in numero di tre effettivi e due supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente, nominati ogni due anni dal Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministero per le finanze.

La nomina governativa dei consiglieri, i quali non saranno tenuti a prestare la cauzione prevista dall'art. 123 del Codice di commercio e quella dei sindaci, non implica alcuna responsabilità del Governo per gli atti, le operazioni e in generale per l'amministrazione dell'Istituto.

In seno al Consiglio di amministrazione sarà costituito un Comitato esecutivo presieduto dal presidente del Consiglio di amministrazione e composto di cinque consiglieri, fra i quali quello nominato su proposta del Commissario generale per l'emigrazione.

Art. 5. — Gli uffici che rilasciano passaporti per l'estero, i Comuni e gli uffici postali concorreranno al collocamento delle azioni e delle obbligazioni dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero. Agli uffici postali sarà affidato anche il pagamento degli interessi nel modo che verrà concordato col Ministero delle poste e dei telegrafi. L'invio delle somme riscosse sarà fatto mercè versamenti nel conto corrente dell'Istituto e sarà soggetto alla tassa di versamento del correntista in conto proprio.

Art. 6. — Le Casse di risparmio, i Monti di pietà, gl'Istituti e Casse di assicurazioni e gl'Istituti pubblici di credito sono autorizzati a sottoscrivere le azioni e le obbligazioni dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, anche in deroga ai loro statuti.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad impiegare in obbligazioni dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero in proporzione di un decimo della quota che, per legge 8 agosto 1895, n. 486, è obbligata a reimpiegare in titoli di Stato e garantiti dallo Stato, l'eccedenza delle rimesse degli emigranti alle casse postali di risparmio, che si verificherà a partire dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto.

A partire dalla stessa data, la Cassa di risparmio del Banco di Napoli investirà gradatamente in obbligazioni dell'Istituto un decimo dei depositi degli emigranti a norma dell'art. 44 del testo unico 28 aprile 1919, n. 204. Uguale obbligo avrà per i depositi degli emigranti anche la Cassa di risparmio del Banco di Sicilia.

Art. 7. — Sulle azioni dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero è garantito, a carico del fondo per l'emigrazione, il pagamento di un interesse minimo del 4.50 % annuo sul valore nominale delle azioni stesse; sulle obbligazioni quello del 3.50 %.

Nel bilancio del fondo per l'emigrazione saranno di anno in anno stanziati i fondi occorrenti per rimborsare all'Istituto la somma even-

tualmente necessaria, in base alle risultanze del bilancio per il pagamento degli interessi sulle azioni e sulle obbligazioni emesse, al tasso sopraindicato.

Art. 8. — Le società e gli enti nazionali od esteri con sede, filiale o rappresentanza in Italia o nelle Colonie di diretto dominio che esercitando nel Regno, nelle Colonie o all'Estero il credito, la navigazione o qualunque altra impresa, si occupino del trasporto degli emigranti o della raccolta e trasmissione dei depositi e delle rimesse degli emigranti italiani, o dedichino altrimenti la loro attività, prevalente o notevole ad imprese, operazioni od affari comunque connessi con l'emigrazione italiana, sono tenuti ad investire gradualmente in obbligazioni dell'Istituto, dal 2 al 20 % del proprio fondo di riserva, di cui all'art. 182 Codice di commercio o, se trattisi di ditte straniere, del capitale impiegato in Italia per gli scopi anzidetti. Sono esenti dall'obbligo predetto gli Istituti contemplati dal precedente art. 6.

I criteri e le modalità di detto investimento saranno oggetto di uno speciale regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per l'economia nazionale.

Art. 9. — In luogo delle tasse di registro ed ipotecarie, di quelle in surrogazione del registro e bollo, delle concessioni governative e di bollo, fatta eccezione per le cambiali inerenti alla costituzione e funzionamento dell'Istituto, alle operazioni, atti e contratti relativi all'attività da esso esplicata, l'Istituto verserà all'Erario una quota annua di abbonamento, comprensiva di decimi e addizionale, in ragione di 5 centesimi per ogni cento lire di capitale, di azioni ed obbligazioni impiegate.

La liquidazione di detta quota si fa su denunzia dell'Istituto, da presentarsi entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio annuale, redatta in base alle risultanze del bilancio stesso, ed il pagamento sarà eseguito, colle modalità che verranno indicate, entro un mese dalla denunzia, od, in mancanza di questa, dalla notificazione dell'accertamento d'ufficio.

I diritti notarili, dovuti in dipendenza degli atti di cui sopra, sono ridotti a metà.

Art. 10. — In caso d'irregolare funzionamento dell'Istituto, il Governo può nominare, su proposta del Ministro per gli affari esteri, un Commissario Regio per un periodo non maggiore di 6 mesi e fino ad insediamento del nuovo Consiglio.

Lo Stato concederà all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero l'opera temporanea dei funzionari, in deroga, occorrendo, all'art. 7 del R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, restando a carico dell'Istituto, se del caso, il rimborso dello stipendio e le speciali indennità ad essi dovute. I funzionari messi a disposizione dell'Istituto conservano il grado e i diritti di carriera che a loro competono nell'Amministrazione a cui appartengono ed alla quale ritornano

col grado di anzianità che avrebbero conseguito se vi fossero sempre rimasti. Detto personale non è sostituito nei ruoli cui appartiene.

L'Istituto nazionale per il lavoro italiano all'estero, ha il diritto di affiggere gratuitamente, previo accordo colle Amministrazioni competenti, avvisi e cartellini nei locali e nelle vetture delle Ferrovie dello Stato, o negli uffici postali, nelle agenzie di viaggio o di navigazione e sui piroscafi.

Il personale diplomatico e consolare e dell'emigrazione all'estero faciliterà l'opera delle agenzie dell'Istituto, le quali dovranno tenersi di continuo in contatto con esso.

Art. 11. — Con decreto Reale, su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto coi Ministri competenti, verranno stabilite le norme necessarie per la esecuzione del presente decreto-legge.

Art. 12. — Il Commissario generale dell'emigrazione provvederà a tutte le formalità ed operazioni per organizzare l'Istituto fino al momento di entrata in funzione del Consiglio di amministrazione. Tutte le spese necessarie saranno anticipate dal fondo dell'emigrazione al quale dovranno essere rimborsate dentro tre mesi dalla data di cui sopra.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE STEFANI —
CARNAZZA — CORBINO — COLONNA DI
CESARO'.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 31. — GRANATA.

Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158. Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (*Gazzetta Ufficiale*, 9 febbraio 1924, n. 34).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 ;

Visti il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, col quale furono riordinati i servizi del collocamento nel Regno e fu istituita l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro ; il decreto-legge 7 novembre 1920, n. 15 64, concernente le disposizioni sulle contravvenzioni al predetto decreto-legge ; il decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1672, portante norme per l'assicurazione dei dipendenti non operai delle aziende private ; il R. decreto 5 febbraio 1922, n. 209, col quale fu estesa nei territori annessi la legislazione vigente nel Regno sul collocamento e sulla disoccupazione ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro Segretario di Stato per l'interno, col Ministro per le finanze, col Ministro per i lavori pubblici, col Ministro per la giustizia e gli affari di culto ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

CAPO I.

Estensione ed oggetto dell'assicurazione.

Art. 1. — L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è obbligatoria per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuta l'età di 15 anni e non superata quella di 65 anni e che prestano l'opera loro alle dipendenze di altri, escluse le categorie previste nell'articolo seguente.

Art. 2. -- L'obbligo dell'assicurazione secondo il presente decreto non si applica :

1° Ai lavoratori agricoli, salvo le disposizioni contenute nell'ultimo comma ;

2° Agli impiegati ed assimilati la cui retribuzione ragguagliata a mese superi le L. 800 ed a quelli addetti ad aziende pubbliche o private le quali assicurino la stabilità dell'impiego ;

3° A coloro che lavorano a domicilio anche se per conto di altri ;

4° Ai domestici, ai portieri ed in genere alle persone addette sotto qualsiasi denominazione ai servizi famigliari ;

5° Al personale artistico, teatrale e cinematografico ;

6° A coloro che prestano la loro opera alla dipendenza di persona tenuta verso di essi alla somministrazione degli alimenti ;

7° A coloro la cui retribuzione consiste esclusivamente nella partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda ;

8° Agli operai, agenti ed impiegati stabili dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto e soggette alla legge per l'equo trattamento ;

9° A coloro che solo occasionalmente prestano l'opera loro alla dipendenza altrui ;

10° A coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale possono essere esonerate dall'obbligo dell'assicurazione, anche limitatamente a talune località, speciali categorie di persone che non si prestino al controllo della disoccupazione.

Con le norme che saranno stabilite dal regolamento potranno essere dichiarate soggette all'obbligo dell'assicurazione, con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale, particolari categorie di lavoratori agricoli : l'obbligo potrà anche essere limitato a determinate località.

Art. 3. — L'assicurazione ha per iscopo l'assegnazione di sussidi nei casi di disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro.

Non dà diritto al sussidio secondo il presente decreto la disoccupazione nei periodi di stagione morta per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale o di sosta per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale saranno stabilite e, successivamente, semprechè occorra, modificate le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.

La disoccupazione derivante da conflitti fra lavoratori e datori di lavoro non dà diritto al sussidio finchè dura, a causa del conflitto stesso, l'inattività totale o parziale dell'azienda.

La disoccupazione derivante da licenziamento volontario o dipendente da colpa dell'assicurato non dà diritto al sussidio per un periodo di trenta giorni dalla data del licenziamento, fermo restando il disposto del penultimo comma dell'articolo 6.

CAPO II.

Contributi.

Art. 4. — Si provvede agli scopi indicati nell'art. 3 col contributo degli assicurati e con quello dei datori di lavoro.

I contributi sono stabiliti in relazione alla retribuzione percepita dall'assicurato, nella seguente misura, per metà a carico del datore di lavoro e per metà a carico dell'assicurato :

Classe di retribuzione giornaliera o ragguagliata a giorno	Contributo quindicinale
1° Fino a L. 4	L. 0.70
2° Oltre L. 4 fino a L. 8	» 1.40
3° Oltre L. 8	» 2.10

Il versamento dei contributi potrà essere effettuato anche a periodi diversi dalla quindicina : il regolamento stabilirà la relativa misura di contributi e le norme per determinare il numero di questi contributi equivalente al contributo quindicinale.

Col regolamento saranno stabilite le norme per la determinazione della retribuzione agli effetti della misura del contributo ed agli effetti dell'articolo 2, numero 2.

Con le norme che saranno stabilite dal regolamento per talune categorie di assicurati i contributi potranno essere riferiti ad apposite tabelle di salari medi o convenzionali.

Scaduto il primo quinquennio dalla entrata in vigore del presente decreto, la misura dei contributi di cui nel presente articolo potrà essere modificata con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale per tutte o per talune circoscrizioni, e potranno essere stabiliti anche distinti contributi per categorie di industrie.

Art. 5. — I contributi potranno essere riscossi per mezzo di marche da applicarsi sopra tessere personali intestate ad ogni assicurato o in quegli altri modi che saranno stabiliti dagli statuti delle singole casse di assicurazioni contro la disoccupazione.

Il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte di contributo cui è obbligato l'assicurato e la trattiene sulla mercede : qualunque patto in contrario è nullo.

Il privilegio stabilito dall'articolo 1957 del Codice civile per i crediti dello Stato si estende ai crediti derivanti da contributi di assicurazione non versati dal datore di lavoro.

Il regolamento determinerà le norme per l'acquisto delle marche, per la loro applicazione ed obliterazione, per la emissione e la rinnovazione delle tessere e le modalità per il versamento dei contributi.

Per gli assicurati che siano soggetti anche all'obbligo dell'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia, i contributi per le due assicurazioni di regola saranno riscossi cumulativamente.

CAPO III.

Sussidi di disoccupazione.

Art. 6. — Le persone assicurate secondo il presente decreto hanno diritto in caso di disoccupazione involontaria ad un sussidio

giornaliero ragguagliato alla classe di contributo per la quale negli ultimi sei mesi è stato eseguito il maggior numero dei versamenti quindicinali, nella misura sotto indicata :

Classe di contributo	Sussidio giornaliero
1°	L. 1.25
2°	» 2.50
3°	» 3.75

Il sussidio di disoccupazione viene corrisposto a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del lavoro.

Qualora all'assicurato sia pagata una indennità di licenziamento il sussidio sarà corrisposto dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente all'indennità di licenziamento ragguagliata a giornate.

I sussidi di disoccupazione non possono essere nè ceduti nè sequestrati.

Art. 7. — Il disoccupato non ha diritto al sussidio se nel biennio precedente non sono stati versati per suo conto almeno 24 contributi quindicinali.

Il sussidio viene corrisposto fino ad un massimo di 90 giorni se nel biennio precedente furono versati almeno 24 contributi quindicinali e fino ad un massimo di 120 giorni se ne furono versati almeno 36. Gli stessi limiti si applicano anche al numero massimo di giornate sussidiabili a favore di uno stesso assicurato nel corso di un anno per diversi periodi di disoccupazione.

L'assicurato il quale abbia percepito il sussidio per il periodo di 90 giornate potrà entro l'anno essere riammesso al godimento del sussidio sino al raggiungimento del massimo di 120 giornate qualora, tenuto conto dei versamenti già eseguiti, risultino versati per suo conto almeno 36 contributi quindicinali nel biennio precedente alla data di inizio della nuova disoccupazione.

L'assicurato il quale abbia percepito il sussidio per il periodo massimo di 120 giorni non potrà esservi riammesso se non dopo che siano stati versati per suo conto almeno 12 nuovi contributi quindicinali e semprechè si verifichino le condizioni previste nei precedenti comma.

Agli effetti delle precedenti disposizioni per biennio si intende il periodo di 48 quindicine anteriori a quella nella quale l'assicurato è entrato in stato di disoccupazione e per anno il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Nella determinazione delle quindicine di contributo necessarie agli effetti del diritto al sussidio e della durata di questo è computato utile il periodo di servizio militare effettivo, volontario od obbligatorio, benchè per esso non sia versato alcun contributo, per coloro che, trovandosi assicurati prima del servizio stesso, provino che furono versati per loro conto almeno 12 contributi quindicinali durante i 12 mesi precedenti al servizio militare.

Art. 8. — Per conseguire il diritto al sussidio di disoccupazione il disoccupato deve farne domanda all'organo assicuratore, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento, entro il giorno successivo all'ultimo di occupazione.

Fermo restando quanto è disposto nel secondo comma dell'art. 6 per il periodo di carenza, in caso di ritardata presentazione della domanda, il sussidio sarà corrisposto a decorrere dal quinto giorno dopo quello della presentazione stessa.

Il regolamento stabilirà altresì le norme per il controllo della disoccupazione, per l'accertamento delle condizioni per il diritto al sussidio e per la sospensione del diritto medesimo.

Col regolamento sarà disciplinata l'erogazione dei sussidi di disoccupazione per le industrie nelle quali si verificano normalmente lavorazioni a turno o lavorazioni saltuarie e saranno altresì stabiliti i casi nei quali i periodi di disoccupazione interrotti da brevi periodi di lavoro possono essere considerati come disoccupazione continuata.

Art. 9. — Potranno essere istituiti dagli organi dell'assicurazione corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a vantaggio dei disoccupati: e potrà essere altresì subordinato il pagamento dei sussidi alla frequenza di tali corsi secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

CAPO IV.

Organi dell'assicurazione.

Art. 10. — Sono organi dell'assicurazione la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e le Casse provinciali o interprovinciali per l'assicurazione contro la disoccupazione da essa dipendenti.

Art. 11. — Presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituito il « Fondo nazionale per la disoccupazione »; tale fondo costituisce una gestione autonoma della Cassa amministrata, secondo le norme che saranno stabilite col regolamento, dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale medesima e da un Comitato speciale composto come segue:

1° Il presidente della Cassa nazionale;

2° I due vice-presidenti della Cassa medesima;

3° Un rappresentante dei datori di lavoro ed uno degli assicurati, ambedue eletti dal Consiglio di amministrazione della Cassa nel proprio seno;

4° Un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri dell'economia nazionale, delle finanze, dei lavori pubblici.

La Cassa nazionale è preposta al funzionamento delle Casse provinciali o interprovinciali per la disoccupazione, ne dirige e ne coordina l'azione e ne approva i bilanci preventivi e consuntivi. Essa esercita

in genere tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dal presente decreto e dal regolamento.

L'impiego dei fondi disponibili delle Casse provinciali e interprovinciali è demandato al Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale e può essere fatto cumulativamente, su proposta del Comitato speciale.

Art. 12. — Il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali esercita le proprie attribuzioni anche per quanto riguarda la gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 13. — Il fondo nazionale della disoccupazione è costituito :
1° Da una quota dei contributi di cui all'art. 4 del presente decreto nella misura che sarà stabilita secondo le norme del regolamento ;

2° Da una metà dei proventi delle pene pecunarie previste dal presente decreto e dal regolamento.

Il fondo nazionale ha per iscopo di sovvenire le Casse provinciali ed interprovinciali le quali non siano in grado di provvedere con i propri mezzi agli oneri dell'assicurazione. Le anticipazioni e le sovvenzioni sul fondo nazionale saranno corrisposte alle Casse suddette secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Qualora i disavanzi di una Cassa assumano carattere di stabilità dovuto a peculiari condizioni di luogo, potrà essere disposto per quel luogo, con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale e dopo 3 anni di disavanzo in un quinquennio, un congruo aumento dei contributi di assicurazione, per metà a carico dei datori di lavoro e per metà a carico degli assicurati.

Art. 14. — Presso ciascun istituto di previdenza sociale istituito ai termini del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, è costituita una cassa provinciale o interprovinciale per la disoccupazione, amministrata secondo le norme dello statuto che sarà approvato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale.

Le norme per la gestione amministrativa e contabile delle Casse provinciali e interprovinciali saranno stabilite con decreto del Ministro per l'economia nazionale su proposta della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Presso le Casse provinciali od interprovinciali possono essere costituite sezioni professionali.

Gli impiegati delle Casse suddette fanno parte, a tutti gli effetti, del personale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ; però le spese relative sono a carico delle singole Casse. Può essere disposta dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ove particolari circostanze lo esigano ed in casi assolutamente eccezionali, la nomina di distinti direttori per il ramo invalidità e vecchiaia e per il ramo disoccupazione.

Le casse provinciali o interprovinciali concorreranno nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale, alle spese per gli impiegati degli istituti di previdenza sociale addetti a servizi comuni per i predetti rami di assicurazione o che comunque prestino la loro opera a tutti e due i detti rami di assicurazione, ed in genere concorreranno alle spese comuni per il funzionamento degli istituti di previdenza.

Art. 15. — Contro le decisioni degli organi locali dell'assicurazione concernenti la misura dei contributi e il diritto ai sussidi e la liquidazione ed attribuzione di essi, possono gli interessati ricorrere in via amministrativa, in prima istanza, al Comitato del competente istituto di previdenza sociale, ed in seconda istanza al Comitato speciale di cui nell'art. 11. Avverso la deliberazione del detto Comitato è ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale, la cui decisione è definitiva.

CAPO V.

Anticipazioni per lavori contro la disoccupazione.

Art. 16. — Allo scopo di combattere, attenuare e prevenire la disoccupazione, la Cassa nazionale può concedere anticipazioni sulle disponibilità dei fondi per l'assicurazione contro la disoccupazione nei limiti di un quinto dell'ammontare di questi, per la esecuzione di lavori pubblici di interesse generale o di interesse locale, designati dal Ministro per l'economia nazionale d'intesa col Ministero per i lavori pubblici. Il rimborso di dette anticipazioni dovrà essere eseguito nel termine massimo di due anni dalla corresponsione della somma.

CAPO VI.

Disposizioni generali e penali e disposizioni transitorie.

Art. 17. — La vigilanza per la esecuzione del presente decreto è demandata al Ministero dell'economia nazionale, il quale pubblicherà ogni triennio una relazione sull'applicazione del presente decreto.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sottoporrà all'approvazione governativa le modificazioni allo statuto della Cassa rese necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 18. — I registri, i certificati, gli avvisi affissi al pubblico e tutti i documenti o atti in genere che possono occorrere tanto agli organi dell'assicurazione quanto ai privati per la esecuzione del presente decreto sono esenti da tasse di bollo e registro, di concessione governativa, sulle assicurazioni, o da qualsiasi altra tassa. Sono estese alle Casse provinciali od interprovinciali le disposizioni a favore delle istituzioni pubbliche di beneficenza sul gratuito patrocinio.

Gli avanzi di esercizio realizzati dagli organi dell'assicurazione sono esenti da imposte.

Art. 19. — Chiunque contraffà le marche di assicurazione emesse in esecuzione del presente decreto o fa uso di marche contraffatte o le pone in vendita o le mette altrimenti in circolazione ovvero cancella e fa scomparire dalle marche i segni appostivi per il loro annullamento, o fa uso delle marche alterate o le pone in vendita o le mette in circolazione, ovvero fabbrica o detiene strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione, soggiace alle pene stabilite nel libro II, titolo VI, capo II del Codice penale. A tale effetto le marche di assicurazione sono equiparate alla carta bollata, marche da bollo e francobolli.

Chiunque contraffà od altera le tessere speciali per l'assicurazione o scientemente fa uso di tessere contraffatte od alterate, o le pone in vendita o altrimenti in circolazione è punito con la multa da L. 500 a L. 2000.

Art. 20. — In caso che sia omessa l'assicurazione o non sia provveduto al pagamento dei contributi relativi o questi siano versati in misura inferiore alla dovuta, il datore di lavoro, oltre il pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'assicurato, è tenuto al pagamento di una somma eguale a quella dovuta ed è punito con una multa non inferiore a L. 100, estensibile a L. 5000.

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta in via amministrativa dal Comitato del competente istituto di previdenza sociale, il quale potrà anche ridurre l'ulteriore somma dovuta ai termini del comma precedente. La domanda interrompe il corso dell'azione penale. La decisione del Comitato è definitiva ed ha senz'altro forza esecutiva.

Art. 21. — Il datore di lavoro che trattiene alle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle fissate dall'articolo 4 del presente decreto, è punito con ammenda estensibile a L. 500, salvo le maggiori pene previste dal Codice penale.

Gli imprenditori, i capi di industrie e di laboratori e in genere coloro che sono preposti ai lavori, i quali si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione del presente decreto sono passibili di ammenda estensibile a L. 500 senza pregiudizio delle penalità comminate da altre leggi e regolamenti.

Art. 22. — Chi indebitamente riscuote con alterazione di dati o con altri modi dolosi il sussidio di disoccupazione è punito con una multa dal doppio al decuplo del sussidio o delle parti di sussidio indebitamente percepite, salvo le maggiori pene previste dal Codice penale.

Indipendentemente da tali pene, il responsabile viene escluso dal sussidio di disoccupazione per la durata di un anno, su deliberazione del Comitato del competente istituto di previdenza sociale.

Uguale esclusione dal sussidio di disoccupazione salvo le eventuali pene stabilite dal Codice penale, è applicabile a carico di chi con alterazione di dati o con altri modi dolosi tenta di ottenere il sussidio di disoccupazione.

Una multa uguale a quella di cui al primo comma del presente articolo, salvo sempre le maggiori pene del Codice penale, è applicata al datore di lavoro ed a chiunque con dati dolosi renda possibile l'indebita percezione del sussidio di disoccupazione.

Agli effetti penali del presente articolo e del precedente articolo 19 gli impiegati della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sono ritenuti pubblici ufficiali.

Art. 23. — Il regolamento potrà stabilire altre penalità e sanzioni per la inosservanza delle disposizioni del presente decreto e del regolamento, oltre quelle espressamente indicate nel presente decreto. Le pene pecunarie che saranno stabilite nel regolamento non potranno eccedere le L. 2000.

Art. 24. — Agli scopritori delle contravvenzioni compete, sul prodotto netto di esse, una percentuale nella misura, non eccedente il 10 per cento, che verrà fissata con decreto del Ministro per l'economia nazionale; nel decreto stesso saranno indicate le persone cui non compete la percentuale.

Art. 25. — I proventi netti delle pene pecunarie per contravvenzioni al presente decreto ed al regolamento sono devoluti per metà alle competenti Casse di assicurazione contro la disoccupazione e per metà al fondo nazionale per la disoccupazione, ai termini dell'art. 13 del presente decreto.

Art. 26. — Il versamento dei contributi effettuato in esecuzione del decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, per conto di persone che in forza del presente decreto non siano più soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, è valido limitatamente agli effetti dei diritti già acquisiti dalle persone stesse in dipendenza delle disposizioni del citato decreto-legge.

Art. 27. — Il presente decreto entra in vigore col 1° gennaio 1924, salvo quanto è disposto nell'articolo 29.

Con effetto dalla data predetta i servizi dell'assicurazione contro la disoccupazione e la gestione del fondo nazionale per la disoccupazione istituito col decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2241, si intendono trasferiti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la quale provvederà al riordinamento dei servizi stessi secondo le norme del presente decreto. Con effetto dalla stessa data le Casse miste obbligatorie di assicurazione contro la disoccupazione istituite secondo il precitato

decreto-legge si trasformano in Casse provinciali o interprovinciali per l'assicurazione contro la disoccupazione presso gli istituti di previdenza sociale secondo le disposizioni del presente decreto: potranno due o più Casse miste essere fuse in un'unica Cassa interprovinciale.

Le disponibilità del fondo nazionale e delle Casse miste obbligatorie, nonché, limitatamente alla parte attinente all'assicurazione obbligatoria, le disponibilità delle Casse professionali che al 1° gennaio 1924 gestiscono l'assicurazione medesima, sono trasferite ed assegnate alla Cassa nazionale ed agli istituti di previdenza sociale.

Art. 28. — I funzionari e gli altri impiegati che alla data del presente decreto prestano servizio presso l'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione e presso gli uffici dipendenti passano temporaneamente alle dipendenze della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Una Commissione costituita dal Ministro per l'economia nazionale d'accordo col presidente della Cassa nazionale stabilirà, entro un termine non superiore a due mesi, quali tra i funzionari e gli impiegati suddetti debbono essere assunti in servizio presso la Cassa nazionale e presso gli organi dipendenti e le condizioni per la loro assunzione, con facoltà di derogare, ove se ne ravvisi la necessità, alle disposizioni vigenti per il personale della Cassa nazionale.

Ai suddetti funzionari appartenenti ad Amministrazioni statali, i quali siano assunti in servizio presso la Cassa nazionale, saranno riconosciuti validi e computati agli effetti del trattamento di quiescenza gli anni di servizio da ciascuno prestati presso l'Amministrazione di provenienza.

Per l'esecuzione dei servizi demandati al Ministero dell'economia nazionale in applicazione del presente decreto è data facoltà al Ministro per l'economia nazionale di assumere non oltre quattro funzionari di carriera amministrativa e non oltre due funzionari di carriera d'ordine nei posti che siano vacanti o si rendano vacanti nell'ultimo grado entro il 30 giugno 1924, scegliendoli fra gli impiegati in servizio presso l'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione i quali siano muniti dei requisiti prescritti.

Art. 29. — Il presente decreto abroga il decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, e le successive modificazioni di esso: tuttavia le disposizioni vigenti per l'assicurazione contro la disoccupazione avranno effetto fin quando non saranno entrate in applicazione le disposizioni del presente decreto.

Alla esecuzione del presente decreto sarà provveduto con regolamento da approvare con R. decreto, sentito il Consiglio di Stato.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare disposizioni per la trasformazione, in dipendenza del presente decreto, dei servizi demandati all'Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione ed agli organi dipendenti, e per il trasferimento agli istituti di previdenza

sociale dei servizi relativi all'assicurazione obbligatoria gestiti dalle casse professionali, e ad emanare in genere le altre disposizioni transitorie eventualmente necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 30. — Con Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, saranno stabilite le norme per l'applicazione del presente decreto nelle nuove Provincie, in sostituzione di quelle stabilite col R. decreto 5 febbraio 1922, n. 209.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — DE' STEFANI —
CARNAZZA — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli* : OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1924.

Atti del Governo, registro 221, foglio 46. — GRANATA.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3184. Assicurazione obbligatoria contro la invalidità o la vecchiaia per le persone di ambo i sessi. (Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 1924 N. 40).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 ;

Visti i decreti-legge 21 aprile 1919, n. 603 ; 27 ottobre 1922, n. 1479 e 8 marzo 1923, n. 616 ;

Udito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, con i Ministri per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per le colonie ;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

TITOLO I.

Estensione ed oggetto dell'assicurazione.

Art. 1. — E' obbligatoria l'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia per le persone di ambo i sessi che hanno compiuta l'età

di 15 anni e non superata quella di 65 anni e che prestano l'opera loro alle dipendenze di altri come :

1° Operai, garzoni, apprendisti, inservienti, assistenti, commessi, sorveglianti ed impiegati in genere delle industrie, dei commerci, dell'agricoltura, compresa la caccia e la pesca, dei pubblici servizi, delle professioni liberali, e coloro che lavorano a domicilio per conto di altri, intendendosi per tali quelli che eseguono lavoro salariato per conto di un imprenditore, nella propria abitazione o in locali che non siano di pertinenza dell'imprenditore nè sottoporsi alla sua vigilanza diretta ;

2° Domestici e persone che prestino stabilmente l'opera loro nei servizi familiari.

Gli stranieri che lavorano nel Regno in una delle categorie indicate nel presente articolo sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione secondo le norme del presente decreto ; essi però non sono ammessi a godere della quota d'integrazione dello Stato se non nel caso in cui uno speciale accordo con il loro paese d'origine abbia assicurato ai cittadini italiani un trattamento di reciprocità.

Art. 2. — L'obbligo dell'assicurazione, secondo il presente decreto, non si applica :

1° Agli impiegati ed assimilati, secondo il contratto d'impiego privato, la cui retribuzione, ragguagliata a mese, superi le L. 800 ;

2° Alle persone della gente di mare durante il periodo di arruolamento su navi nazionali, quando per tale periodo contribuiscono alla Cassa invalidi della marina mercantile ;

3° Agli agenti ed impiegati dello Stato, delle Ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Nel regolamento sarà stabilito in quali casi, entro quali limiti e con quali condizioni il presente decreto si applichi ai dipendenti da Istituti pubblici o da aziende private pei quali, alla data del 1° luglio 1920, era assicurato un trattamento di pensione nei casi d'invalidità o di vecchiaia ; e saranno anche stabilite le modalità per coordinare il presente decreto con le disposizioni dell'art. 18 del decreto-legge 26 maggio 1918, n. 738, sul Consorzio per la industria zolfifera siciliana.

Nel regolamento saranno anche stabilite le norme per la liquidazione delle pensioni a favore della gente di mare che, oltre alla navigazione mercantile, possa far valere periodi di contribuzione obbligatoria in conformità del presente decreto.

Art. 3 — L'assicurazione ha per iscopo principale l'assegnazione di pensione nel caso di invalidità al lavoro e nel caso di vecchiaia. Essa ha inoltre per iscopo :

1° La concessione di un assegno temporaneo mensile in caso di morte degli assicurati ;

2° La prevalenza e la cura della invalidità.

TITOLO II.

Contributi.

Art. 4. — Si provvede agli scopi indicati nell'art. 3 col contributo degli assicurati, con quello dei datori di lavoro e col concorso dello Stato.

I contributi sono stabiliti in relazione alla retribuzione percepita dall'assicurato, nella seguente misura :

Per coloro la cui retribuzione giornaliera :

	Contributo a carico dell'assicu- rato	quindicinale a carico del datore di lavoro
è fino a L. 2	0.50	0.50
oltre L. 2 fino a 4	1 —	1 —
oltre L. 4 fino a 6	1.50	1.50
oltre L. 6 fino a 8	2 —	2 —
oltre L. 8 fino a 10	2.50	2.50
oltre L. 10.	3 —	3 —

Col regolamento saranno stabilite le norme per la determinazione della retribuzione agli effetti della misura del contributo e saranno altresì stabilite speciali disposizioni per i lavoratori della terra e per i lavoratori a domicilio, per quanto riguarda la retribuzione e la misura del contributo quindicinale.

Il regolamento stabilirà anche chi debba intendersi per datore di lavoro.

Per talune categorie di assicurati i contributi potranno essere riferiti ad apposite tabelle di salari medi, da stabilirsi con le norme che saranno indicate col regolamento.

Art. 5. — I contributi sono riscossi per mezzo di marche quindicinali, da applicarsi sopra tessere personali intestate ad ogni assicurato o con qualsiasi altro mezzo che sia ritenuto adatto.

Il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi anche per la parte di contributo a cui è obbligato l'assicurato e la trattiene sulla mercede ; qualunque patto in contrario è nullo.

Il privilegio stabilito dall'art. 1957 del Codice civile per i crediti dello Stato si estende ai crediti derivanti dai contributi di assicurazione non versati dal datore di lavoro.

I datori di lavoro che trattengono sulle mercedi delle persone obbligate all'assicurazione somme maggiori di quelle per le quali è concessa la trattenuta sono puniti con ammenda estensibile a L. 500.

In caso che sia omessa l'assicurazione o non sia provveduto al pagamento dei contributi o questi siano versati in misura inferiore

alla dovuta, il datore di lavoro, oltre al pagamento dei contributi o delle parti di contributi non versati, tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dell'assicurato, è tenuto al pagamento di una somma eguale a quella dovuta ed è punito con una multa non inferiore a 100 lire, estensibile fino a L. 5000.

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta e che sarà considerata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo e del minimo sia fatta in via amministrativa dal Comitato dell'Istituto di previdenza sociale, il quale potrà anche ridurre l'ulteriore somma dovuta ai termini del comma precedente. La domanda interrompe il corso dell'azione penale.

La decisione dell'Istituto di previdenza sociale è definitiva ed ha senz'altro forza esecutiva.

Il regolamento determinerà le norme per l'acquisto delle marche, per la loro applicazione ed obliterazione, per la emissione e la rinnovazione delle tessere e le modalità per il versamento dei contributi, quando questo non possa esser fatto a quindicine.

Art. 6. — Sono computati utili agli effetti del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa, ancorchè non sia versato alcun contributo :

1° Il periodo di servizio militare effettivo, volontario od obbligatorio ;

2° I periodi di malattie purchè complessivamente non eccedano i dodici mesi.

Per i detti periodi di tempo si considererà come versato a favore degli assicurati il contributo quindicinale stabilito per la classe più bassa di retribuzioni indicate nell'art. 4.

TITOLO III.

Prestazioni

Art. 7. — Il diritto alla pensione è riconosciuto :

1° All'età di 65 anni compiuti, quando siano stati versati almeno 240 contributi quindicinali ;

2° A qualunque età, quando sia riconosciuta la inabilità permanente al lavoro e purchè siano stati versati almeno 120 contributi quindicinali.

Si considera inabile al lavoro l'assicurato la cui capacità di guadagno è ridotta a meno di un terzo del guadagno abituale normale delle persone che esercitano lo stesso mestiere nella stessa località.

Qualora per un sopravvenuto miglioramento nelle condizioni del pensionato non si verifichi l'indicata condizione per il diritto alla pensione di invalidità, questo può essere sospeso.

Se la invalidità proviene da un infortunio sul lavoro e se si tratti di persone soggette all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni la pensione assegnata in base al presente decreto sarà ridotta ad una misura tale che, sommata con la rendita corrispondente alla indennità di infortunio, secondo l'età dell'invalido e calcolata con le norme stabilite dal regolamento non superi la retribuzione annua dell'assicurato.

Il regolamento stabilirà con quali norme potrà essere sospeso il diritto alla pensione o ridotta la misura di questa, nel caso di invalidità procurata con dolo dell'assicurato e negli altri casi che saranno determinati dal regolamento stesso.

Art. 8. — La pensione è costituita da due parti :

1° Una parte corrispondente ai contributi dell'assicurato e del datore di lavoro ;

2° Una parte corrispondente al concorso dello Stato.

La parte di pensione annua corrispondente ai contributi dello assicurato e del datore di lavoro è stabilita in ragione del 66 per cento sull'importo complessivo dei primi 120 contributi quindicinali ; del 50 per cento sull'importo dei successivi 120 contributi quindicinali ; del 25 per cento sui contributi rimanenti.

La parte di pensione annua a carico dello Stato è stabilita nella misura di 100 lire.

Col regolamento saranno stabilite le norme per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni.

Art. 9. — Nel caso in cui un assicurato muoia prima di aver liquidata la pensione è corrisposto un assegno mensile di L. 50 per sei mesi, a decorrere dalla morte, al coniuge superstite, purchè non separato per propria colpa e purchè, inoltre, ove superstite sia il marito, questo sia inabile al lavoro.

Qualora l'assicurato non lasci superstite il coniuge o non sussistano per questo le condizioni richieste per aver diritto all'assegno, questo spetta ai figli di età inferiore ai 15 anni.

L'assegno può essere corrisposto in tutto o in parte ai figli di età inferiore ai 15 anni, per deliberazione del competente Istituto di previdenza sociale, semprechè concorrano fondati motivi per ritenere che al loro mantenimento non provveda convenientemente il coniuge superstite. Contro le decisioni dell'Istituto è ammesso ricorso al Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali con le modalità stabilite nel regolamento.

Metà dell'onere dipendente dal pagamento degli assegni è a carico dello Stato, sui fondi di cui al successivo art. 33.

Art. 10. — Nei casi in cui vi sia la possibilità di attenuare, oppure di eliminare la invalidità già accertata, mediante una cura opportuna o con il ricovero in un ospedale, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali può adottare tali rimedi, purchè il pensionato vi

consenta. Così pure se consti che, mercè opportune cure o con il ricovero in un ospedale, possa essere evitato o ritardato ad un assicurato di diventare invalido, la Cassa nazionale può sottoporre l'assicurato a tali mezzi preventivi di cura, purchè esso vi consenta.

Le spese del trattamento sanitario e della ospedalizzazione nei casi precedentemente considerati, sono a totale carico della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, indipendentemente dalle altre prestazioni considerate in questo decreto.

Art. 11. — Le pensioni costituite in forza del presente decreto non possono essere cedute, nè sequestrate, se non nell'interesse di stabilimenti pubblici ospitalieri o di ricoveri per il pagamento delle diarie relative.

Art. 12. — Gli assicurati che hanno compiuto il 60° anno di età e raggiunto almeno 240 contributi quindicinali possono ottenere, ancorchè non siano riconosciuti inabili al lavoro, la liquidazione anticipata della propria pensione.

In tal caso alla misura normale della pensione risultante dall'articolo 8 si applica la seguente riduzione :

- del 37 per cento se l'assicurato ha compiuto 60 anni;
- del 32 per cento se l'assicurato ha compiuto 61 anni;
- del 26 per cento se l'assicurato ha compiuto 62 anni;
- del 19 per cento se l'assicurato ha compiuto 63 anni;
- del 10 per cento se l'assicurato ha compiuto 64 anni.

Tale riduzione si applica alla parte di pensione a carico dello Stato.

Per i periodi di lavoro successivi al compimento del 60° anno di età e fino al compimento del 65° anno sussiste, anche per gli assicurati che si siano valse della facoltà prevista nel presente articolo e per i rispettivi datori di lavoro, l'obbligo del contributo in conformità del presente decreto. Tale contributo darà luogo ad una successiva liquidazione a 65 anni con le norme dell'assicurazione facoltativa.

TITOLO IV

Organi dell'assicurazione.

Art. 13. — Organo dell'assicurazione per la invalidità e per la vecchiaia è la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, già Cassa di previdenza per l'invalidità e vecchiaia degli operai, la quale esercita localmente le proprie funzioni a mezzo di *Istituti di previdenza sociale*.

Art. 14. — La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è regolata dal presente decreto e dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, in quanto non sia modificata dal presente decreto.

L'ordinamento della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è disciplinato dallo statuto organico, approvato con R. decreto 30 maggio 1920, n. 772, e modificato con R. decreto 31 luglio 1921, n. 1115.

Il detto statuto potrà essere successivamente modificato con Regio decreto su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa.

Art. 15. — Il Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è costituito con Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, ed è composto dai seguenti membri :

1° Otto rappresentanti dei datori di lavoro e otto rappresentanti degli assicurati obbligatori, designati gli uni e gli altri dalle rispettive principali organizzazioni, con le norme stabilite dal regolamento ;

2° Quattro membri scelti fra persone particolarmente competenti nella materia delle assicurazioni sociali ;

3° Il direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazione per gl'infortuni sul lavoro ;

4° Un funzionario per ciascuno dei Ministeri dell'economia nazionale e delle finanze.

Con lo stesso decreto si provvede alla nomina del presidente della Cassa che può essere scelto anche fra persone estranee a quelle sopra indicate. Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno due vice presidenti di cui uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro ed uno fra i rappresentanti degli assicurati.

Con Regio decreto saranno coordinate, con le presenti, le disposizioni contenute in altre leggi o regolamenti circa la amministrazione delle gestioni annesse alla Cassa.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto sarà provveduto alla conferma o alla rinnovazione dell'attuale Consiglio di amministrazione della Cassa.

Art. 16. — I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica e si rinnovano per il tempo e con le norme stabilite dallo statuto.

La misura ed il modo di retribuzione dei consiglieri di amministrazione sono fissate con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze.

Ai consiglieri di cui al n. 4 dell'articolo precedente si applicano le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304.

Art. 17. — Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali :

1° Promuovere le eventuali modificazioni allo statuto organico della Cassa ;

2° Compilare le tariffe per la liquidazione delle rendite vitalizie relative ai versamenti facoltativi ;

3° Promuovere la costituzione degli Istituti di previdenza sociale e sorvegliare sul loro funzionamento ;

4° Deliberare sull'impiego dei fondi ;

5° Deliberare sui bilanci ;

6° Stabilire le norme per l'assunzione del personale e le relative retribuzioni ;

7° Esercitare tutte le altre funzioni ad esso demandate dal presente decreto, dal regolamento e dallo statuto.

Lo statuto e le tariffe per le rendite vitalizie sono approvate con decreto Reale, promosso dal Ministero per l'economia nazionale.

Il direttore generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali interviene alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Art. 18. — Nel seno del Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è istituito un Comitato esecutivo del quale fanno parte il presidente, i due vice-presidenti, i due consiglieri di cui al n. 4 dell'art. 15, quattro consiglieri eletti dal Consiglio, due fra i rappresentanti dei datori del lavoro e due fra i rappresentanti degli assicurati ed il direttore generale.

Le attribuzioni del Comitato esecutivo e le norme per il suo funzionamento sono determinate dallo statuto.

Art. 19. — Le funzioni di sindaci della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in conformità alle disposizioni dell'art. 184 del Codice di commercio sono esercitate da un Collegio costituito da un consigliere della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte medesima, da un funzionario del Ministero dell'economia nazionale, da un funzionario del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante degli assicurati, designati dalle rispettive principali organizzazioni.

Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio è nominato un sindaco supplente.

Il decreto Reale di cui all'articolo 16 stabilisce pure il modo e la misura della retribuzione dei sindaci.

Art. 20. — Gli Istituti di previdenza sociale sono costituiti, di regola, in ogni provincia.

Possono, però, essere riunite più provincie nella circoscrizione di un unico Istituto di previdenza sociale, come pure possono essere costituiti in una provincia due o più Istituti di previdenza sociale.

Essi sono alla diretta dipendenza della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e debbono :

1° Sorvegliare e curare tutto quanto si attiene all'applicazione del presente decreto nella propria circoscrizione ;

2° Suggestire per la riscossione dei contributi, qualora sia opportuno derogare al sistema delle marche, norme adatte alle speciali contingenze della circoscrizione e curare la riscossione stessa ;

3° Mettersi in rapporto con le società di mutuo soccorso e altre istituzioni di previdenza e con le organizzazioni operaie e industriali della propria circoscrizione, per la prevenzione e la cura della invalidità ;

4° Raccogliere e istruire le domande di pensione e compiere gli accertamenti e le revisioni delle invalidità, seguendo le direttive che saranno date dalla Cassa nazionale;

5° Promuovere le assicurazioni facoltative e in genere la previdenza libera;

6° Esprimere il proprio parere circa la misura del contributo in relazione a quella della retribuzione e circa l'adozione di tabelle di salari medi;

7° Esercitare tutte le altre attribuzioni ad essi affidate dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Presso ciascun Istituto funzionerà un Comitato consultivo composto di rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati. Il numero dei componenti e le attribuzioni del Comitato sono fissate dal regolamento.

Art. 21. — Gli impiegati degli Istituti di previdenza sociale fanno parte del ruolo degli impiegati della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali; essi sono nominati e possono essere revocati e traslocati dal Comitato esecutivo della Cassa secondo il proprio regolamento interno.

Art. 22. — I fondi della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sono impiegati, con le norme e nei limiti fissati dal regolamento, nei modi stabiliti dall'art. 12 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376 ed in quegli altri che potranno essere stabiliti con Regio decreto, su proposta dei Ministri per le finanze e per l'economia nazionale.

Art. 23. — La Cassa nazionale di assicurazioni e gli Istituti di previdenza sociale godono di tutte le esenzioni fiscali concesse dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, e da altre leggi alla Cassa nazionale di previdenza.

Art. 24. — La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ha facoltà, con le norme e nei limiti che saranno stabiliti dal regolamento di fare eseguire ispezioni da propri incaricati per accertare l'osservanza del presente decreto e del regolamento.

TITOLO V.

Controversie.

Art. 25. — Per la risoluzione di tutte le controversie sorgenti dall'applicazione del presente decreto è istituita, presso la sede di ciascun Istituto di previdenza sociale, una Commissione arbitrale di prima istanza, così composta:

a) un giudice di tribunale, designato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, che la presiede;

b) due rappresentanti dei datori di lavoro, uno industriale e

l'altro agricolo e due rappresentanti degli assicurati, uno industriale e l'altro agricolo, designati dal Prefetto, sentite le rispettive organizzazioni locali ;

c) due sanitari, se la controversia abbia per oggetto l'accertamento della invalidità.

Per ciascun componente la Commissione sarà nominato un supplente.

Tanto i Commissari effettivi quanto i supplenti sono nominati dal Ministro per l'economia nazionale, con le norme e per la durata di tempo stabilite dal regolamento.

Chi, nominato arbitro, senza giustificato motivo, da apprezzarsi dal presidente del Tribunale, nella cui circoscrizione ha sede la Commissione, si rifiuti di assumere l'ufficio o non intervenga alle sedute, è punito con un'ammenda dalle 25 alle 250 lire.

L'ammenda è applicata con decreto del presidente del Tribunale, il quale potrà, nel caso che l'assenza ingiustificata si verifichi per più di tre sedute, dichiarare l'arbitro decaduto e provvedere alla sua sostituzione.

Un funzionario di cancelleria avrà l'ufficio di segretario della Commissione.

Contro le decisioni delle Commissioni arbitrali di prima istanza è ammesso il ricorso, nei casi previsti dai numeri 3, 4, 5, 6, e 8 dell'art. 517 del Codice di procedura civile, e del ricorso giudica la Commissione arbitrale centrale di cui all'articolo seguente.

Le decisioni delle Commissioni arbitrali sono esecutive anche nel caso di ricorso, salvo che la Commissione centrale, a richiesta della parte, ordini preliminarmente la sospensione dell'esecuzione.

Art. 26. — E' istituita in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale, una Commissione arbitrale centrale, per decidere sui ricorsi presentati ai termini del penultimo comma dell'art. 25.

La Commissione è composta :

1° Di un consigliere di Cassazione, designato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, che la presiede ;

2° Di due persone esperte in materia giuridica ;

3° Di due sanitari che abbiano speciale competenza scientifica e professionale ; essi intervengono solo quando la controversia abbia per oggetto l'accertamento della invalidità ;

4° Di due rappresentanti dei datori di lavoro e di due rappresentanti degli assicurati.

I componenti la Commissione sono nominati dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze.

Per ciascun componente sarà nominato un supplente.

L'ufficio di segreteria è tenuto da un funzionario del Ministero dell'economia nazionale, designato dal Ministro.

La Commissione dura in carica per il periodo di tempo stabilito dal regolamento.

In caso di accoglimento del ricorso, la Commissione decide sul merito: qualora però richiedansi accertamenti sul luogo, la Commissione può delegare ad eseguirli propri componenti.

Contro le decisioni della Commissione non è ammesso alcun ricorso.

Art. 27. — Davanti le Commissioni arbitrali di prima istanza e davanti la Commissione centrale non sono ammessi periti di parte; il patrocinio degli assicurati può essere affidato solamente agli Istituti di patronato e di assistenza, approvati dal Ministero dell'economia nazionale, con le norme e con le condizioni stabilite dal regolamento.

Le Commissioni, ricevuto il ricorso, provvedono esse stesse, in quanto occorra a tutti gli atti d'istruzione della causa.

Per il procedimento si osserveranno le disposizioni stabilite dal regolamento.

Tutti gli atti del procedimento avanti le Commissioni e tutti i provvedimenti di qualunque natura dalle Commissioni stesse emanati sono esenti da tassa da bollo e di registro.

Gli atti o scritti e i documenti che venissero prodotti dalle parti alle Commissioni sono pure esenti da tassa di bollo e registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a registrazione a termine fisso.

Per le sentenze sono dovuti i diritti stabiliti dal regolamento.

Art. 28. — Le spese per il funzionamento delle Commissioni arbitrali di prima istanza e della Commissione arbitrale centrale sono a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

TITOLO VI.

Assicurazione facoltativa.

Art. 29. — I cittadini italiani che appartengono a una delle categorie indicate nell'art. 1 possono aumentare con versamenti volontari la propria pensione.

Possono anche costituirsi una pensione con versamenti volontari:

1° I lavoratori indipendenti, compresi i piccoli proprietari agricoli, commercianti, industriali, esercenti professioni liberali, che paghino annualmente allo Stato una imposta diretta non superiore a L. 500;

2° Le donne maritate che attendono alle cure domestiche ed il cui marito sia compreso in una delle precedenti categorie. Possono essere ammesse anche le donne che, con altro vincolo di parentela, accudiscono alle cure domestiche presso persone comprese nelle precedenti categorie, quando risulti che non hanno altri redditi di alcuna specie per i quali paghino allo Stato, alla Provincia o al Comune imposte o tasse per un importo annuo complessivo superiore a L. 60;

3° Coloro che abbiano perdute la qualità di assicurato obbligatorio.

Coloro che alla data del 1° luglio 1920, erano già iscritti alla Cassa nazionale di previdenza hanno facoltà di fare versamenti a norma del presente articolo anche se non abbiano i requisiti indicati nell'articolo stesso.

Nel caso di assicurazioni collettive fatte da Società di mutuo soccorso, aziende industriali, commerciali, agricole o da Amministrazioni pubbliche, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali potrà accettare la iscrizione di tutti i soci delle società e di tutti i dipendenti dell'azienda.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare la legge 17 luglio 1910, n. 521, col presente decreto.

Art. 20 — Lo Stato incoraggia e premia mediante quote di concorso i versamenti volontari fatti dai cittadini italiani i quali si valgano della facoltà consentita dall'articolo precedente e che appartengono ad una delle categorie considerate nell'art. 1 del presente decreto e ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.

Le donne che dopo il matrimonio cessano di appartenere ad una delle categorie professionali soggette all'obbligo dell'assicurazione, prima di aver versato 240 contributi quindicinali, ma dopo averne versati almeno 24, hanno diritto, quando siano riconosciute inabili, ed in ogni caso, al compimento del 55° anno di età, di liquidare la pensione corrispondente ai contributi versati, La pensione si determina con le norme dell'assicurazione facoltativa.

In tutti gli altri casi in cui una persona obbligatoriamente assicurata perda tale qualità prima che siano stati versati 240 contributi quindicinali, può ottenere che tali versamenti le siano computati utili agli effetti della liquidazione di una pensione in caso d'invalidità o vecchiaia, purchè effettui versamenti facoltativi ai termini del presente decreto e nella misura e secondo le norme stabilite dal regolamento.

Sono computati utili agli effetti dei precedenti due commi anche i versamenti fatti alla Cassa nazionale di previdenza, anteriormente alla data del 1° luglio 1920.

Art. 31. — Le quote di concorso per le iscrizioni ed i versamenti volontari sono assegnate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali al momento della liquidazione di ciascun conto individuale, sulla annualità che le è corrisposta dallo Stato e sotto forma di rendita vitalizia complementare a quella costituita con i versamenti volontari.

La misura della rendita vitalizia complementare a carico dello Stato è per gli assicurati non obbligatori eguale alla terza parte e per gli assicurati obbligatori eguale alla sesta parte della rendita vitalizia costituita con i versamenti volontari, non computando tra questi i versamenti pei quali siano già state assegnate le quote di concorso secondo la legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376 ; in ogni caso però la rendita annua vitalizia complementare non può superare le 100 lire.

Art. 32. — Le iscrizioni e i versamenti volontari di cui all'articolo 30 sono regolati dalle disposizioni della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, sulla Cassa nazionale di previdenza, salvo per quanto riguarda le disposizioni relative ai contributi arretrati e per quanto concerne le assegnazioni delle quote di concorso che restano abrogate e sostituite con quelle dell'articolo precedente, ferma rimanendo l'integrazione per le pensioni di invalidità di cui all'art. -1 della legge predetta.

Però è data facoltà al Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali di sottoporre all'approvazione del Ministro per l'economia nazionale norme per l'assegnazione di quote speciali di concorso, in misura superiore a quella stabilita con l'art. 31 a favore di coloro che siano iscritti alla Cassa nazionale di previdenza almeno da un anno prima della pubblicazione del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e non abbiano i requisiti per essere assicurati obbligatoriamente secondo il presente decreto.

La pensione corrispondente ai versamenti volontari ed alle relative quote di concorso può essere liquidata indipendentemente da quella corrispondente all'assicurazione obbligatoria.

TITOLO VII.

Concorso dello Stato.

Art. 33. — A favore della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è assegnata sul bilancio dello Stato una annualità che per i primi sei anni, a decorrere dal 1° luglio 1924, è fissata nella misura costante di 50 milioni di lire e che viene corrisposta in rate semestrali eguali posticipate.

Con tale annualità la Cassa provvede al pagamento delle quote parti di pensione dello Stato per l'assicurazione a carico dello Stato per l'assicurazione obbligatoria, agli assegni alle vedove e agli orfani di cui all'articolo 9 ed alle assegnazioni delle quote di concorso per i versamenti volontari, accantonando, la parte residuale. Alla fine di ogni quinquennio la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali deve presentare una relazione sulle assegnazioni ed i pagamenti effettuati per conto dello Stato e sulle previsioni intorno agli oneri futuri.

La Cassa deve anche raccogliere le notizie statistiche che possono servire per il controllo e la revisione delle basi tecniche del presente decreto, in relazione alle quali, dopo un decennio dal 1° luglio 1920, potranno essere modificate le misure dei contributi o i coefficienti per le liquidazioni delle pensioni.

Decorsi i sei anni, di cui al primo comma del presente articolo, sarà nuovamente stabilita l'annualità a carico dello Stato, in misura costante per periodi decennali.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 9 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, per quanto riguarda le assegnazioni alla Cassa di cui alle lettere a), b) e c) del citato articolo, e quelle dell'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 4 aprile 1912, n. 305. Le somme ivi indicate saranno acquisite al Tesoro dello Stato.

TITOLO VIII.

Disposizioni transitorie

Art. 34. — Le persone assicurate obbligatoriamente, che alla data del 1° luglio 1920 avevano età compresa tra 60 e 65 anni, saranno ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia soltanto dopo compiuti almeno cinque anni dalla data predetta e purchè possano far valere almeno 120 contributi quindicinali.

Le persone che alla stessa data avevano età superiore a 55, ma non inferiore ai 60 anni, sono ammesse a liquidare la pensione dopo compiuto il 65° anno di età, quantunque non abbiano 240 contributi quindicinali, purchè ne abbiano almeno 120 e possano dimostrare di aver lavorato in complesso, dopo il 55° anno di età, per almeno 240 quindicine.

Gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza sono dispensati da tale dimostrazione per gli anni pei quali dopo il 55° anno di età sia stato effettuato il versamento del contributo minimo.

I datori di lavoro sono obbligati a pagare il contributo di assicurazione di cui all'articolo 4 anche per gli assicurati alle loro dipendenza che abbiano superato i 65 anni di età, in quanto tale pagamento sia necessario per gli effetti di cui nel presente articolo.

Le persone assicurate obbligatoriamente che nel primo quinquennio, a decorrere dal 1° luglio 1920, diventano assolutamente invalide al lavoro, sono ammesse a liquidare la pensione quantunque non abbiano versato 120 contributi quindicinali, purchè ne abbiano versati almeno 24 e possano dimostrare di aver lavorato abitualmente negli ultimi cinque anni antecedenti alla data suddetta.

Gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza sono dispensati da tale dimostrazione per gli anni pei quali nei quinquenni o antecedente alla data stessa sia stato effettuato il versamento del contributo minimo.

Art. 35. — Le persone che al 1° luglio 1920 si trovavano già iscritte alla Cassa nazionale di previdenza conservano tutti i diritti derivanti dalla propria iscrizione in relazione ai versamenti effettuati fino a quel giorno in conformità della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376.

Per coloro che alla stessa data si trovavano nelle condizioni previste dal 5° comma dell'art. 13 della legge (testo unico) 30 maggio 1907 è attribuita per una volta tanto una quota straordinaria di concorso con le norme stabilite dal regolamento.

Art. 36. — Per le persone già assicurate ai termini dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670 ; 24 luglio 1917, n. 1185, e 11 novembre 1917, n. 1907, il periodo di cinque anni, di cui al 1° comma dell'articolo 34, decorre dall'inizio della rispettiva assicurazione.

I contributi quindicinali versati in base ai predetti decreti sono computati per cinque sestì del loro importo agli effetti del diritto alla pensione e della misura di questa in conformità del presente decreto, restando abrogata ogni precedente contraria disposizione.

Art. 37. — E' computato utile agli effetti del presente decreto il periodo di servizio militare effettivo prestato a decorrere dal 25 maggio 1915 fino al 1° luglio 1920, fermo rimanendo per gli assicurati, i quali possono far valere detto servizio, il disposto dell'articolo 6. per il servizio prestato posteriormente ; sono però esclusi i periodi di tempo nei quali l'assicurato, durante il servizio militare, sia stato coniato o messo a disposizione presso stabilimenti ausiliari.

Per i periodi di tempo ritenuti utili secondo il precedente comma, si considera versato a favore degli assicurati il contributo complessivo quindicinale corrispondente alla classe minima di retribuzione,

Agli effetti della determinazione della misura della pensione secondo le percentuali dell'articolo 8, i contributi, di cui nel presente articolo, si considerano come versati dopo l'ultimo contributo effettivamente versato dall'assicurato.

Il servizio militare prestato a norma del primo comma può essere fatto valere, agli effetti dell'assegnazione a carico dello Stato di una quota di pensione determinata nel modo suindicato, anche da coloro che, appartenendo alle categorie di cui al numero 1 dell'articolo 29 effettuino versamenti volontari secondo le disposizioni del titolo VI e nella misura e con le modalità stabilite nel regolamento.

Le quote di pensione corrispondenti ai contributi di cui nel presente articolo, sono a carico dello Stato e saranno rimborsate alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sull'annualità di cui nell'articolo 33.

Art. 38. — Per gli impiegati e per i salariati delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle aziende municipalizzate, i quali non si siano avvalsi, o non si avvarranno entro i termini stabiliti, della facoltà di iscrizione alla Cassa di previdenza per i segretari ed altri impiegati degli Enti locali, quando essi siano titolari di posti iscritti alla Cassa medesima, il contributo quindicinale, stabilito dal presente decreto a carico del datore di lavoro, a favore della Cassa nazionale per assicurazioni sociali, è detratto dal contributo cui gli Enti sono assoggettati a norma dell'art. 12 del testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n.868.

TITOLO IX.

Disposizioni generali.

ART. 39. — La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero dell'economia nazionale nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento.

E' data facoltà al Governo del Re di emanare regolamenti speciali per disciplinare le materie demandate dal presente decreto al regolamento ed in genere per l'applicazione del decreto medesimo.

Art. 40. — Le imprese di assicurazioni, nazionali ed estere, di qualsiasi natura, le quali operino nel Regno, debbono pagare annualmente, per le assicurazioni stipulate od eseguite nel Regno, un contributo di vigilanza nella misura non superiore all'uno per mille dei premi incassati in ciascun esercizio, che sarà stabilita con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Fra le imprese di assicurazioni sono compresi per gli effetti del presente decreto:

1° L'Istituto nazionale delle assicurazioni;

2° La Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro;

3° I Sindacati, volontari ed obbligatori, e le Casse consorziali e private di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Sono escluse dagli obblighi del presente articolo:

1° Le associazioni mutue e cooperative di assicurazione operanti in base alla legge 7 luglio 1907, n. 506;

2° Le associazioni mutue cooperative di assicurazione aventi azione limitata al Comune di sede e quelle aventi un incasso annuo di premi non superiore a L. 20.000.

Il contributo indicato nel presente articolo non è dovuto per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, in esecuzione del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'economia nazionale sono stabilite le norme e modalità per il versamento del contributo e le penalità per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo e del decreto predetto.

Art. 41. — Le persone, comprese quelle designate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, incaricate di eseguire le ispezioni per accertare la osservanza del presente decreto e del regolamento, hanno tutte le facoltà concesse dalle leggi e regolamenti sul lavoro delle donne e dei fanciulli e per gli infortuni sul lavoro. Esse devono pure, nell'eseguire le ispezioni, osservare, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti predetti.

Gli imprenditori, i capi di industrie e di laboratori ed in genere i preposti ai lavori i quali si rifiutino di prestarsi alle indagini degli

ispettori e di fornire i dati e documenti richiesti, sono passibili di ammende estensibili a L. 500, senza pregiudizio delle penalità comminate da altre leggi e regolamenti.

Art. 42. — Chiunque contraffà le marche emesse in esecuzione del presente decreto o fa uso di marche contraffatte o le pone in vendita o le mette altrimenti in circolazione, ovvero cancella o fa scomparire dalle marche i segni apposti per il loro annullamento, o fa uso delle marche alterate o le pone in vendita o le mette comunque in circolazione ovvero fabbrica o detiene strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione soggiace alle pene stabilite nel libro II, titolo VI, capo II, del Codice penale.

A tale effetto le marche di assicurazione sono equiparate alla carta bollata, marche da bollo o francobolli.

Art. 43. — Il regolamento stabilirà le penalità e sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto e del regolamento, oltre quelle espressamente indicate nel presente decreto.

Le pene pecunarie che saranno stabilite nel regolamento non potranno eccedere le L. 2000.

I proventi delle pene pecunarie per contravvenzioni al presente decreto ed al regolamento per l'esecuzione di esso, sono versati a beneficio della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 44. — Nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale sarà stanziata la somma necessaria per l'applicazione del presente decreto.

Art. 45. — Il presente decreto si applica anche ai cittadini italiani residenti nelle Colonie che si trovino nelle condizioni previste per l'obbligo dell'assicurazione.

L'assicurazione dei cittadini italiani predetti sarà fatta presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, secondo le disposizioni del presente decreto, in quanto siano applicabili, con le modalità da stabilirsi con Regio decreto promosso dal Ministro per le Colonie, di concerto col Ministro per l'economia nazionale; con lo stesso decreto saranno anche stabilite le norme per la risoluzione delle controversie.

Le disposizioni del presente articolo potranno essere applicate con Regio decreto promosso dal Ministro per le colonie, di concerto con i Ministri per l'economia nazionale e per le finanze, a particolari categorie di indigeni, nei limiti e con le modalità che saranno stabilite caso per caso.

Art. 46. — Le persone assicurate obbligatoriamente, a norma del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, n. 603, per le quali non ricorra più l'obbligo dell'assicurazione, per effetto del presente decreto, possono conservare la qualità di assicurato obbligatorio, purchè ne facciano dichiarazione al competente istituto di previdenza sociale, entro il 31 dicembre 1924 ed effettuino regolarmente, a tutto proprio carico, il versamento dei contributi.

Qualora non sia fatta la dichiarazione di cui al comma precedente i contributi già versati, ai termini del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, saranno considerati come versamenti facoltativi a tutti gli effetti del presente decreto.

Art. 47. — Il Governo del Re, entro sei mesi della pubblicazione del presente decreto, provvederà ad emanare il regolamento per l'esecuzione di esso.

Art. 48. — Sono abolite le disposizioni dei decreti-legge 21 aprile 1919, n. 603 ; 27 ottobre 1922, n. 1497, e 8 marzo 1923, n. 616.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CORBINO — OVIGLIO —
DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1924.

Atti del Governo, registro 221, foglio 129. — GRANATA.

BIBLIOGRAFIA

EMIGRAZIONE

ARIAS GINO. — *La nuova politica dell'emigrazione.* — In « Gerarchia » anno III n. 1, pag. 27.

Prendendo le mosse dalla minaccia americana di nuove e ancor più gravi restrizioni alla emigrazione europea, particolarmente dirette contro la nostra emigrazione e dal recente messaggio del Presidente della Repubblica Argentina, che preannuncia una minuziosa « disciplina » dell'immigrazione, il chiaro scrittore, in questo denso articolo, dopo avere ricordato i tempi degli « immoderati entusiasmi per i rivoletti d'oro » affluenti d'oltre Oceano, e nei quali la politica dell'emigrazione si riassumeva tutt'al più nel precetto di assicurare all'emigrante, durante la traversata, un trattamento più umano, passa adelineare alcuni tratti fondamentali della nuova politica, la quale deve ispirarsi secondo l'A. ad una esatta comprensione della realtà, senza preconcetti e senza illusioni. Ogni sforzo, egli afferma, deve tendere innanzi tutto a diminuire gradualmente la *quantità* della popolazione che emigra. L'emigrazione, come si manifesta oggi, massime nelle regioni meridionali, è un fatto, almeno in parte, anormale, di cui conviene che siano eliminate, fin dove si può, le cause profonde, dando vigoroso impulso ai propositi del Governo fascista per la risoluzione del problema del Mezzogiorno, vera fonte dell'emigrazione transoceanica. Il fenomeno dell'emigrazione è anche un problema di *qualità*, e sotto questo aspetto il Commissariato generale dell'emigrazione si è messo sulla buona strada intraprendendo, cioè, la preparazione culturale e professionale degli emigranti, e proclamandola una delle basi fondamentali della politica migratoria. Accenna all'argomento della « diplomazia dell'emigrazione », la quale nulla dovrebbe lasciare d'intentato, perchè gli Stati Uniti ci riaprano sollecitamente le porte e perchè l'Argentina e le altre Repubbliche Americane offrano le garanzie necessarie per l'emigrazione e la colonizzazione italiana; conclude rilevando, a proposito del risparmio dei nostri emigranti, due gravi pericoli che lo minacciano, e cioè la disonestà dei banchieri, e la campagna di nazionalizzazione del risparmio degli stranieri, condotta da tutta una letteratura nord-americana, fin dalla crisi del 1907.

BENNI ANTONIO STEFANO. — *L'avvenire d'Italia e la Politica economica del Governo Nazionale.* — Roma, Cooperativa Tipografica « Egeria ».

In questo opuscolo l'on. Benni ha pubblicato una sua Conferenza, tenuta in Milano la sera del 23 novembre 1923 alla Associazione Liberale lombarda. In essa, dopo avere dato uno sguardo generale alla crisi industriale nel mondo e più particolarmente alla situazione economica dell'Italia, il Segretario della Confederazione Generale dell'Industria tratta anche del problema della nostra emigrazione, che egli afferma rimanere, ancor oggi, fondamentale per la nostra vita economica e sociale. Rilevata la ineluttabile necessità dell'emigrazione, non avendo l'Italia uno sviluppo industriale ed agricolo corrispondente alla sua formidabile e continua eccedenza di mano d'opera e di ener-

glia]produttrice, l'A, pone in luce il radicale miglioramento operatosi nelle condizioni materiali dell'emigrazione stessa per merito soprattutto delle direttive attualmente seguite dal Governo Nazionale e dagli organi competenti. « L'emigrazione - egli osserva - non può essere intesa dallo Stato nel senso egoistico ed iniquo di tendere semplicemente a sbarazzarsi delle bocche inutili. L'emigrante deve partire, se non con la certezza, almeno con la ragionevole probabilità di trovare lavoro là dove si reca ». E va poi da sé che non può parlarsi di restrizioni artificiose quando si tratta di controllare l'emigrazione verso paesi i quali impongono essi stessi vincoli e limitazioni all'entrata degli emigranti. « Per parte nostra - aggiunge l'on. Benni - è chiaro quale sia il compito assegnatoci: perseverare nell'opera felicemente iniziata e svolta in questi ultimi anni; dare al nostro emigrante il più alto grado possibile di istruzione tecnica, affinché egli possa offrire all'estero un lavoro specializzato ed apprezzato; ed intensificare al massimo l'assistenza e la tutela sui nostri connazionali che espatriano, sviluppando e rafforzando, di mezzi e di dignità, gli organi a ciò preposti, dal Commissariato per la emigrazione ai nostri Consolati ».

LAVORO

MAURICE GUERREAU. — *I problemi internazionali del lavoro.* — ed. Rousseau, Parigi, 1923.

E' il titolo di un poderoso studio sull'Organizzazione permanente del lavoro, del prof. Maurice Guerreau, uscito di questi giorni a Parigi. Il volume, di circa 700 pagine, è edito dalla Casa Rousseau e C. e costa 30 franchi.

UFFICIO INTERNAZIONALE DEL LAVORO. — *L'inchiesta sulla produzione.*

E' uscito il secondo volume dell'*Enquete sur la Production*, dedicato alla parte della inchiesta stessa che si riferisce ai movimenti generali della produzione dal periodo precedente la guerra al 1921 o al 1923, ed al rendimento medio per operaio nello stesso periodo di tempo. I due volumi seguenti saranno dedicati allo studio delle cause della crisi della produzione ed ai rimedi proposti nonchè alle esperienze fatte. Delle 1356 pagine del secondo volume, ora uscito, un migliaio circa sono consacrate alla produzione generale, con studi particolareggiati su un numero rilevante di prodotti e con ricco corredo di tavole statistiche per diversi paesi. Il materiale così raccolto consente importanti raffronti fra dati riferentisi ad un insieme di paesi che rappresentano, il più delle volte, più dei 9/10 della produzione del mondo. La parte dell'opera consacrata al rendimento medio per operaio è divisa in tre sezioni, concernenti, la prima i problemi di metodo, la seconda il rendimento per operaio nei vari paesi, la terza alcune informazioni complementari sul rendimento nell'agricoltura.

